



TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

nel procedimento iscritto al n. 120/ R.G. introdotto da

RINO ROGONDINO (Avv. GIOVANNI BENEDETTO)

- RICORRENTE -

Avv. ANTONIO GUIDO

- GESTORE OCC -

Con ricorso del 28.11.2022 RINO ROGONDINO ha chiesto l'apertura della procedura di cui agli artt. 67 e segg. CCI.

Con decreto del 19.12.2022, esaminati gli atti e letta la relazione del gestore OCC ex art. 68 co. 2 CCI, sono stati richiesti chiarimenti, oltre che integrazione documentale.

Adempiuto da parte del ricorrente quanto richiesto con detto decreto, in data 24.2.2023 è stato emesso il decreto di cui all'art. 70 co. 1 CCII.

Letta la relazione finale del gestore OCC di cui all'art. 70 co. 6 CCI che, tra l'altro, dà



atto della presentazione di osservazioni da parte del creditore Leviticus SPV srl, si ritiene che ricorrano i presupposti per l'omologa del piano.

Il piano proposto prevede: “Vendita immobile: l'importo di € 95.976,00, quale presumibile ricavo della vendita dell'immobile sito in Adelfia, alla via G. Savonarola n. 7, si prevede che possa essere conseguito entro il termine di TRE anni dall'omologazione del piano. Alla vendita, si provvederà con procedure competitive, avvalendosi di soggetti specializzati, ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 71 comma 1 C.C.I., mentre il ricavato della vendita verrà versato su conto corrente o libretto intestato alla procedura acceso presso la filiale BNL del Tribunale di Bari. L'intero importo ricavato, nei limiti del credito vantato, verrà corrisposto al creditore ipotecario Leviticus Spv Srl, previa autorizzazione del Giudice ai sensi dell'art. 71 co. 2 C.C.I..”

Data di inizio dei pagamenti mensili: entro 30 giorni dalla sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 70 co. 7 C.C.I., il ricorrente inizierà ad effettuare il versamento mensile di € 400,00, come proposto (somma versata dal coniuge), su conto corrente o libretto intestato alla procedura acceso presso la filiale BNL del Tribunale di Bari, e così di mese in mese per 60 mesi (cinque anni);

Scadenza entro cui effettuare i singoli pagamenti e modalità: ogni 12 mesi, si provvederà a ripartire la provvista conseguita, al netto dell'accantonamento per i crediti prededucibili (spese procedura) che vengono suddivisi per i cinque anni in misura fissa; i crediti con privilegio generale sui beni mobili in favore della Regione Puglia e del difensore officiato per la quota ivi afferente (25%), ed il credito di Santander Consumer Bank, data l'esiguità, verranno corrisposti integralmente al primo riparto, così da ripartire negli anni successivi le rispettive provviste solo tra accantonamento per crediti prededucibili e credito residuo di Leviticus Spv Srl, in chirografo per la parte eccedente il ricavato della vendita immobiliare.

I pagamenti verranno effettuati previa autorizzazione del G.D. ai sensi dell'art. 71 comma 2 C.C.I..

In ossequio al disposto di cui all'art. 71 comma 4 C.C.I., il compenso spettante all'O.C.C. e le eventuali spese di procedura, in prededuzione ai sensi dell'art. 6 C.C.I., verranno accantonati ma non ripartiti fino al termine della procedura.”.

Il creditore ipotecario Leviticus SPV srl si è opposto all'omologazione del piano osservando quanto segue: “il piano presenta elementi discordanti rispetto ai dati e fatti riportati nell'esecuzione immobiliare avviata da Leviticus n. 269/2021 Trib. Bari Nell'esecuzione 269/21 infatti, l'immobile andrà all'asta a un prezzo ribassato di euro 48.000 mentre la presente procedura prevede una commercializzazione dell'immobile a un prezzo di € 95.976 con una esorbitante valutazione che non corrisponde alla attuale realtà l'apertura della presente



procedura genererebbe unicamente costi ulteriori e dispendio di tempo dal momento che l'esecuzione verrebbe dichiarata estinta e la procedura si vedrebbe a dove rimandare in vendita beni che sono già stato posto in vendita seppur con una prima asta deserta alla luce di quanto sopra dunque Leviticus ritiene più conveniente coltivare le nuove aste nella procedura esecutiva immobiliare RGE 269/21 anzichè attendere 3 anni per la liquidazione del compendio pignorato”.

Tale opposizione può essere superata tenendo conto di quanto esposto dal gestore OCC nella sua relazione finale, ossia che *“alla vendita del bene si potrebbe provvedere anche mediante subentro nella procedura esecutiva in corso, previa autorizzazione e nulla osta del G.D.”.*

Infatti, il subentro nella procedura esecutiva immobiliare n. 269/2021 r.g.e. Trib. Bari del gestore OCC (attualmente sospesa con il suddetto decreto del 24.2.2023) nell'attuale stato (cioè partendo dal prezzo ribassato di € 48.000,00, tenuto conto del fatto che il mercato non ha risposto all'offerta in vendita dell'immobile secondo quanto peritato nella procedura esecutiva e secondo quanto si prospetta nel piano del consumatore qui in esame) da un lato raccoglie la volontà del creditore ipotecario di assicurare una più celere definizione della vicenda coattiva e dall'altro non nuoce al debitore che nel piano ha previsto che *“se l'importo ricavato sarà inferiore a quanto stimato, sarà ritenuto comunque soddisfattivo, mentre se sarà superiore sarà analogamente corrisposto al creditore ipotecario nei limiti del credito complessivamente vantato”*, cioè € 125.470,13 alla data del ricorso (v. pg. 13 ricorso).

Si aggiunga che, rispetto all'alternativa liquidatoria, il piano prevede il pagamento dilazionato di somme di denaro ulteriori in favore del creditore ipotecario (per un totale di € 12.571,98 in quattro anni: v. *“Tabella prospetto sintetico riparto annuale versamenti mensili”* a pg. 4 della memoria integrativa del gestore OCC del 30.12.2022) senza dubbio maggiori rispetto a quanto potrebbe ricavare dalla vendita delle quote immobiliari (1/7) di scarso (se non inesistente) valore di cui è titolare il ricorrente, come prospettato dal gestore OCC nella sua relazione ex art. 70 co. 6 CCI.

Infine, come osservato pure dal gestore OCC, *“i costi del presente procedimento risultano già maturati e assorbiti dalle previsioni del piano di ristrutturazione proposto”.*

Alla luce di quanto fin qui esposto, il piano può essere omologato nei termini suindicati.

Il gestore OCC relazionerà al GD ogni sei mesi sull'andamento dell'esecuzione del piano, segnalando eventuali fatti rilevanti ai fini della revoca dell'omologa del piano ex art. 71 co. 5 e 72 CCI.

Infine, terminata l'esecuzione, il gestore OCC, sentito il debitore, presenterà al GD una relazione finale (art. 71 co. 4 CCI) e la richiesta di liquidazione del suo compenso.

P. Q. M.



- Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da RINO ROGONDINO, così come indicato in parte motiva.

Così deciso in Bari, il 05/07/2023.

IL GIUDICE

dott. Michele De Palma

